

asserito, ma non provato che il lamentato licenziamento gli abbia realmente cagionato quei danni sui quali esso costruisce la sua domanda di risarcimento. La recisa impugnativa della parte convenuta e le affermazioni di quest'ultima circa il florido di lui stato finanziario, così come in merito alle altre sue molteplici e lucrose occupazioni sono rimaste a quella vece incontestate.

Consequentemente

il Tribunale federale
ha giudicato e giudica :

L'azione promossa dall'ex-cantoniere signor *Tommaso Piffaretti*, di Melano, contro lo Stato del cantone Ticino, è rejeta perchè priva di fondamento.

81. *Sentenza del 16 luglio 1880 nella causa Nosotti contro il cantone Ticino.*

A. Con petitorio 1° dicembre 1879 il signor Dott. Antonio Battaglini, a Lugano, espone — quale procuratore dell'attrice — i fatti, le ragioni e le conclusioni che seguono : « La signora Silvia Nosotti venne nominata maestra-aggiunta alla scuola femminile maggiore di Lugano sotto la data 29 novembre 1876. A termini della legge scolastica ticinese la medesima signora N. aveva il diritto di rimanere in carica per il lasso di quattro anni consecutivi. Contrariamente a tale dispositivo di legge e senza che alcuna ragione o pretesto plausibile ne avesse dato causa, la signora N. venne destituita dalla suddetta carica quando il potere esecutivo diede congedo a buona parte dei docenti per sostituirne degli altri. — Per effetto di questa illegale destituzione la signora N. ebbe a soffrire danni rilevantissimi perchè le venne così a mancare una proficua occupazione. — Nella sua qualità di maestra-aggiunta essa riceveva uno stipendio di fr. 400 annui, ma il danno da lei sofferto è di molto su-

» periore a tale somma, se si considerano gli effetti della
» mancanza dell'impiego per alcuni anni, ecc. — Di conseguenza si chiede che il Tribunale federale abbia a giudicare :

» 1° Lo Stato del cantone Ticino è condannato a pagare
» alla signora N. la somma di fr. 3000;

» 2° Esso è condannato nelle spese del giudizio e relative. »

B. Nella sua allegazione del 15 gennaio 1880 il governo ticinese obietta : « La signora Nosotti non aveva il diritto di stare in carica 4 anni, avvegnachè, nominata ai 29 novembre 1876, le sue funzioni scadessero, a termini della costante pratica, nel 1879, ossia all'epoca della scadenza delle nomine generali avvenute nel 1875. — Lo stipendio della signora N. era di fr. 400 annui; però nel 15 aprile 1879 il sig. D^{re} Antonio Battaglini domandò al Consiglio di Stato appunto un indennizzo di fr. 400 per la precoce rimozione della sua cliente dall'impiego a cui era stata assunta. — In seguito a questa domanda, per risoluzione del 30 luglio successivo, venne da noi accordata alla signora N. la somma di fr. 300, somma che essa non volle accettare. — Ora nessuna legge noi conosciamo per virtù della quale ci possa essere comandato di versare prima 400 che 300 fr. a detta signora. Le sentenze pronunciate dal Tribunale federale in casi analoghi hanno bensì riconosciuto in principio nei dodici centi stati congedati anzi tempo un tal quale diritto a essere compensati, ma non crediamo che l'aver esso Tribunale aggiudicato agli stessi lo stipendio di un anno debba costituire una misura fissa per tutti i casi consimili, e siamo invece d'avviso che si debbano considerare in ogni singolo caso le circostanze particolari che militano a favore del postulante. — Una maestra-aggiunta non è d'altronde che un ajuto alla maestra principale, nè suolsi dimandare da lei quella pienezza di requisiti che si richieggono per essere maestra. — Merita poi d'essere notato che per quanto a noi consta la signora N. non è munita di nessuna patente; che, mancando di patente, essa non può essere stata nominata regolarmente giusta l'art. 190 della legge scolastica (art. 203

» ibidem); che, non essendo stata nominata *regolarmente*,
 » non può neppure vantare un diritto qualsiasi ad indennizzo,
 » non essendo guari in sua facoltà di pretendere che fosse
 » lasciata in carica neppure un mese. — In ogni caso non è
 » da ritenere ch'essa abbia effettivamente molto danno sofferto
 » o che abbia il diritto di lamentarsene. — Gli asserti danni
 » esistevano del resto già quando si chiedevano soli 400 fr.!
 » — Concludiamo quindi domandando che, respinta l'avver-
 » saria istanza, sia riconosciuto sufficiente l'indennizzo da
 » noi già offerto, per pure atto di generosità, in fr. 300, —
 » somma che noi anche oggi siamo disposti versare. — Il
 » tutto colla condanna dell'attrice in ogni spesa. »

C. Nei successivi allegati di replica e duplice amendue le Parti insistono nelle reciproche loro ragioni, eccezioni e conclusioni d'ordine e di merito.

D. In data 26 giugno e 9 luglio pross. pass. dichiarano le Parti stesse che rinunciano a comparire ed a farsi rappresentare ai dibattimenti orali della presente causa, lasciando che il Tribunale giudichi senz'altro sugli atti prodotti. — La Corte entra quindi immediatamente in deliberazione.

Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti :

1° L'articolo 27 N° 4 della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, sulla cui base l'attrice ha introdotto la sua domanda di risarcimento, è così concepito :

« Il Tribunale federale pronuncia in cause di diritto civile :

» *Fra cantoni da una parte e corporazioni o privati dall'altra, quando l'oggetto della lite abbia un valore capitale di fr. 3000 almeno e che l'una o l'altra parte lo domandi.* »

2° Ora, la presente lite è bensì d'indole civile, come fu già lautamente dimostrato nei giudizi di questa Corte relativi alle cause identiche dei professori Polari, Bernardazzi e consorti, del 21/22 giugno 1878, e pende parimenti fra un cantone da una parte ed un privato dall'altra, ma l'oggetto della medesima non raggiunge il valore capitale che la legge richiede ad affermare la competenza del Tribunale federale. Difatti, la-

sciando pure da parte la considerazione che coll'istanza 15 aprile 1879, da essa direttamente presentata al Consiglio di Stato del cantone Ticino, la ricorrente ha implicitamente riconosciuto non doverle il governo convenuto che una somma di quattrocento franchi, sta in ogni caso la dichiarazione di quest'ultimo — di mantenere anche giudizialmente la buonale offerta d'un indennizzo di franchi trecento. Deducendo questi dai 3000 fr. che si chiedono col petitorio, non restano più a costituire l'effettiva entità del litigio che duemila settecento franchi, — motivo per cui, senza che sia mestieri d'entrare in ulteriore disamina sul merito stesso dell'avanzata istanza, quest'ultima va ritenuta nella forma inattendibile e quindi rejetta.

3° Vero è che la parte convenuta non ha fatto capo a simile argomento nè sollevato in questa causa veruna declinatoria di foro, ma gli è vero altresì che le questioni relative alla competenza essendo notoriamente *publici juris*, la Corte adita deve d'ufficio esaminarle e farne oggetto di pregiudiziale deliberazione.

Di conseguenza,

il Tribunale federale
 pronuncia :

1° L'azione promossa dalla maestra signora Silvia Nosotti, di Lugano, contro lo Stato del cantone Ticino è respinta in via d'ordine per ragione d'incompetenza.

2° Il governo ticinese è tenuto alla giudiziale offerta da lui fatta all'istante. (V. sotto lettera B della fattispecie.)